



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 199 del 21/07/2020 – 02/09/2020 Udienza pubblica del 21/07/2020
Massima 1:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Disposizioni sul personale impiegato nel servizio antincendio boschivo – Violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni – Illegittimità costituzionale.</p> <p>Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) per violazione dell'art. 97, quarto comma, della Costituzione, La disposizione impugnata, rubricata «Servizio antincendio boschivo», stabilisce che: «1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, in ragione dell'elevata esperienza professionale acquisita durante il servizio prestato nel quinquennio 2014-2018 presso le Sale operative provinciali, è mantenuto nelle medesime mansioni senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio regionale». La Regione Siciliana, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 14, comma primo, lettera a), dello statuto, nelle materie «agricoltura e foreste» e «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» (art. 14, primo comma, lettera p, dello statuto), ha disciplinato il settore forestale. Non di meno la disposizione regionale censurata, là dove stabilisce che il descritto personale «è mantenuto nelle medesime mansioni», ha ecceduto dalle competenze statutarie, in quanto si pone in contrasto con l'art. 97, quarto comma, della Costituzione. Infatti, alla previsione regionale in esame, che non contempla alcun termine di durata, non può essere attribuito altro significato se non quello di determinare la trasformazione dei rapporti di lavoro di tali lavoratori forestali, avviati attraverso l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge della Regione Siciliana n. 16 del 1996, in rapporti di impiego a tempo indeterminato nel ruolo dell'amministrazione regionale. in violazione della regola del pubblico concorso, che rappresenta il necessario sistema di reclutamento per l'accesso ai pubblici</p>



	<p>impieghi.</p> <p>La disposizione regionale censurata, non indicando un termine finale del “mantenimento” nelle pregresse mansioni, consente un generalizzato e implicito meccanismo di proroga dei rapporti in essere con l’amministrazione regionale, senza limiti temporali, determinando la prosecuzione del rapporto di lavoro, da parte dell’amministrazione regionale, tendenzialmente in via definitiva senza l’indizione di una selezione pubblica (sentenza n. 36 del 2020) in violazione dell’art. 97, quarto comma, della Costituzione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 14, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 97, quarto comma, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16</p>
Massima 2:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Disposizioni sul personale impiegato nel servizio antincendio boschivo – Lamentata violazione del principio di uguaglianza in merito all’accesso agli uffici pubblici – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale) sollevata, in riferimento all’art. 51 della Costituzione. La questione è inammissibile poiché è stata indicata nel ricorso, ma non è stata ricompresa nella delibera di autorizzazione all’impugnazione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 14, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 51, della Costituzione.</p>
Massima 3:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale – Abrogazione della riduzione precedentemente prevista – Denunciata violazione del principio del pareggio di bilancio – Inammissibilità della questione.</p> <p>Testo È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni</p>



	<p>programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale) in riferimento all'art. 81 della Costituzione.</p> <p>La questione è inammissibile poiché è stata indicata nel ricorso, ma non è stata ricompresa nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 26, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 81, della Costituzione.</p>
Massima 4:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale – Abrogazione della riduzione precedentemente prevista – Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile – Non fondatezza.</p> <p>Testo È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. La norma regionale censurata non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», in quanto essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva. La disciplina impugnata, dunque, non si sostituisce alla contrattazione collettiva nella determinazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. Essa, piuttosto, incide sulla spesa concernente l'indennità di risultato e di posizione destinata, in particolare, al personale dirigenziale regionale, lasciando tuttavia invariati i limiti di spesa previsti, in via generale, per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio art. 26, comma 2, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
Massima 5:	<p>Titolo Impiego pubblico – Questioni di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Legge di stabilità regionale 2019 – Stabilizzazione e reclutamento di personale precario – Denunciata violazione del principio del pubblico concorso nell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni – Rinuncia parziale al ricorso – Estinzione del processo.</p> <p>Testo È dichiarato estinto il processo - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione</p>



	<p>costituita in giudizio - limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1, in riferimento agli artt. 51 e 97, della Costituzione.</p> <p>L'Avvocatura generale ha rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti dei commi 2 e 3, dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, in quanto tali disposizioni non erano state ricomprese nella deliberazione di impugnativa del Consiglio dei ministri. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale.</p> <p>La mancata inclusione della citata disposizione, nella delibera di autorizzazione al ricorso è di per sé significativa dell'assenza dell'interesse dello Stato a ricorrere. Essendo mancata, in positivo, la delibera di autorizzazione a impugnare tale disposizione, non occorre il <i>contrarius actus</i>, in negativo, di una deliberazione di rinuncia da parte dell'organo politico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio art. 22, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1.</p> <p>Parametri costituzionali art. 51, della Costituzione; art. 97, della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte art. 23, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 7 ottobre 2008.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Marina Valli

